

Proposte di modifiche allo Statuto

Artt. 9 – 10 – 11 -12

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 9 Il Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è titolare: a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività nonché sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università; b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e Sedi; c) della competenza ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, ad approvare i bilanci di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; d) del dovere di trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; e) della competenza a conferire l'incarico di Direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001, e inoltre nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di governo; f) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui può essere comminata una sanzione superiore alla censura; g) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei Dipartimenti.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede; da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale; e da altri sei componenti.</p> <p>3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di un avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri di individuazione del profilo del candidato deliberati dal Senato accademico, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>4. La valutazione dei candidati, che hanno presentato domanda, viene effettuata da una Commissione, composta di esperti dotati delle adeguate</p>	<p>Art. 9 Il Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è titolare: a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività nonché sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università; b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e Sedi; c) della competenza ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, ad approvare i bilanci di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; d) del dovere di trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; e) della competenza a conferire l'incarico di Direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001, e inoltre nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di governo; f) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui può essere comminata una sanzione superiore alla censura; g) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei Dipartimenti.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede; da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale; e da altri sei componenti di cui quattro scelti all'interno della comunità universitaria tra esponenti del personale docente e del personale tecnico amministrativo al fine di garantire un'equa rappresentatività.</p> <p>3. I sei componenti vengono selezionati anche (L. 240, art. 2 c. i) sulla base di un avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri di individuazione del profilo del candidato deliberati dal Senato accademico, salvo quanto previsto dal successivo</p>

<p>competenze, scelti fra personalità che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo, nominata dal Rettore sentito il Senato accademico.</p> <p>5. I candidati aventi i requisiti, valutati dalla Commissione citata, verranno scelti nel numero di due dal Rettore e due dal Senato accademico e verranno nominati Consiglieri di amministrazione.</p> <p>6. I restanti due membri sono nominati dal Rettore, attingendo dalla lista dei candidati compilata dalla Commissione. Tali soggetti non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>7. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è rispettato, da parte di ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.</p> <p>8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 4; il mandato di ciascun Consigliere è rinnovabile una sola volta.</p> <p>9. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.</p> <p>10. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.</p> <p>11. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>comma 6, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>4. La valutazione dei candidati, che hanno presentato domanda, viene effettuata da una Commissione, composta di esperti dotati delle adeguate competenze, scelti fra personalità che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo e da un componente del CPPTAA, nominata dal Rettore sentito il Senato accademico.</p> <p>5. I candidati interni aventi i requisiti, valutati dalla Commissione citata, verranno scelti nel numero di due dal Rettore e due dal Senato accademico e verranno nominati Consiglieri di amministrazione.</p> <p>6. I restanti due membri sono nominati dal Rettore, attingendo dalla lista dei candidati compilata dalla Commissione. Tali soggetti non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>7. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è rispettato, da parte di ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.</p> <p>8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 4; il mandato di ciascun Consigliere è rinnovabile una sola volta.</p> <p>9. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.</p> <p>10. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.</p> <p>11. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>Art. 10 Il Direttore generale</p> <p>1. Il Direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.</p> <p>3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del</p>	<p>Art. 10 Il Direttore generale</p> <p>1. Il Direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.</p> <p>3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del</p>

<p> Rettore, sentito il Senato accademico.</p> <p>4. L'incarico di Direttore generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina.</p> <p>5. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.</p> <p>6. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito nel contratto in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>7. Nel caso di conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.</p> <p>8. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.</p> <p>9. Il Direttore generale dirige la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del medesimo Direttore generale.</p> <p>10. Il Direttore generale convoca, almeno quattro volte l'anno, il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso.</p> <p>11. Il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dura in carica tre anni, è composto da 15 dipendenti eletti cui si aggiunge il membro del personale componente del Senato accademico. La base elettorale del Comitato è costituita da tutto il personale tecnico amministrativo e ausiliario strutturato sia a tempo determinato che indeterminato, ed è convocata dal Direttore generale.</p>	<p> Rettore, sentito il Senato accademico.</p> <p>4. L'incarico di Direttore generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina.</p> <p>5. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.</p> <p>6. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito nel contratto in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>7. Nel caso di conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.</p> <p>8. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.</p> <p>9. Il Direttore generale dirige la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del medesimo Direttore generale.</p> <p>10. Il Direttore generale relaziona sulle politiche gestionali e formative del personale su istanza del CPPTAA.</p> <p>10. Il Direttore generale convoca, almeno quattro volte l'anno, il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso.</p> <p>11. Il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dura in carica tre anni, è composto da 15 dipendenti eletti cui si aggiunge il membro del personale componente del Senato accademico. La base elettorale del Comitato è costituita da tutto il personale tecnico amministrativo e ausiliario strutturato sia a tempo determinato che indeterminato, ed è convocata dal Direttore generale.</p> <p>Si prevede un articolo ad hoc per il CPPTAA.</p>
<p>Art. 11 Il Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da</p>	<p>Art. 11 Il Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da</p>

<p>tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.</p> <p>2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>3. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>4. L'incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.</p> <p>5. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del Collegio dei revisori devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili.</p>	<p>tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.</p> <p>2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>3. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>4. L'incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.</p> <p>5. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del Collegio dei revisori devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili.</p>
<p>Art. 12 Il Nucleo di valutazione di Ateneo</p> <p>1. Il Nucleo di valutazione è titolare delle funzioni: i) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, ii) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, iii) di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, iv) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.</p> <p>2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.</p> <p>3. Il Nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti: a) uno interno, professore di ruolo, con funzioni di coordinamento, b) tre di elevata qualificazione professionale prescelti esternamente all'Ateneo, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo; c) uno studente. Almeno due dei componenti del Nucleo devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica.</p> <p>4. Il professore di ruolo interno è indicato dal Senato accademico; i componenti esterni sono designati e nominati dal Rettore.</p> <p>5. Il rappresentante degli studenti è eletto da tutti</p>	<p>Art. 12 Il Nucleo di valutazione di Ateneo</p> <p>1. Il Nucleo di valutazione è titolare delle funzioni: i) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, ii) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, iii) di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, iv) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.</p> <p>2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.</p> <p>3. Il Nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti: a) uno interno, professore di ruolo, con funzioni di coordinamento, b) tre di elevata qualificazione professionale prescelti esternamente all'Ateneo, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo; c) uno studente. Almeno due dei componenti del Nucleo devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica.</p> <p>4. Il professore di ruolo interno è indicato dal Senato accademico; i componenti esterni sono designati e nominati dal Rettore.</p> <p>5. Il rappresentante degli studenti è eletto da tutti</p>

gli studenti dell'Ateneo.

gli studenti dell'Ateneo.